

LA PROPAGANDA ELETTORALE (ALCUNE SCADENZE IMPORTANTI)

34° giorno precedente quello di votazione	Lunedì 9 maggio	Presentazione domande Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale (<i>propaganda diretta e indiretta</i>). <i>(artt. 1 e 4, L. n. 212/1956; art. 52, L. n. 352/1970)</i>
---	--------------------	---

33° giorno precedente quello di votazione	Martedì 10 maggio	Delimitazione spazi Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione referendaria (<i>propaganda diretta</i>), nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione referendaria (<i>propaganda indiretta</i>). <i>(artt. 2, 3 e 4, L. 4 aprile 1956, n. 212; art. 52, L. n. 352/1970)</i>
---	----------------------	---

31° giorno precedente quello di votazione	Giovedì 12 maggio	Delimitazione spazi Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. <i>(artt. 2, 3 e 4, L. 4 aprile 1956, n. 212; art. 52, L. n. 352/1970)</i>
---	----------------------	---

30° giorno precedente quello di votazione	Venerdì 13 maggio	Inizio della propaganda elettorale Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali negli appositi spazi a ciò destinati. <i>(L. n. 212/1956; L. n. 130/1975; art. 52, L. n. 352/1970)</i> Inizio del divieto: <ul style="list-style-type: none"> • della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi); • di ogni forma di propaganda luminosa mobile; • del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; • dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
---	----------------------	---

		<p>(art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, comma 2, L. n. 130/1975; art. 52, L. n. 352/1970)</p> <p>Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:</p> <p>a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;</p> <p>b) le pubblicazioni di presentazione dei quesiti oggetto della consultazione referendaria;</p> <p>c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali.</p> <p>(L. 22 febbraio 2000, n. 28; art. 52, L. n. 352/1970)</p> <p>Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore. (art. 7, L. n. 130/1975; art. 52, L. n. 352/1970)</p>
--	--	---

1° giorno precedente quello di votazione	Sabato 11 giugno	<p>Termine propaganda elettorale</p> <p>Dalle ore 0,01 inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico; • la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale; • la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. <p>(art. 9, L. 4 aprile 1956, n. 212; art. 52, L. n. 352/1970; L. 22 febbraio 2000, n. 28).</p>
--	---------------------	---

-	Domenica 12 giugno GIORNO DI VOTAZIONE	<p>Divieto propaganda elettorale</p> <p>Giorno nel quale sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, di giornali murali od altri, di manifesti di propaganda elettorale, le diffusioni di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.</p> <p>E' inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.</p> <p>(art. 9, L. n. 212/1956; L. 22 febbraio 2000, n. 28; art. 52, L. n. 352/1970)</p>
---	--	---